



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

ORIGINALE

N. 19 Reg. delib.	Ufficio competente POLIZIA LOCALE
----------------------	--------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL "RIFUGIO DEL CANE" DI PONZANO VENETO
---------	--

Oggi **diciannove** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Turato Marco	Presente	FORNASIERO CRISTINA	Assente
BARATTO RAFFAELE	Presente	BARATTO MARCO	Presente
MAGGIO FABIO	Presente	BERLESE ALESSANDRO	Presente
DE BORTOLI MARISA	Presente	GROPPO ELISABETTA	Presente
PEROZZO MARIA	Presente	MORETTO SABRINA	Presente
DAL BELLO FEDERICO	Presente	MENEGHELLO MARA	Presente
DAMETTO SIMONA	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE FOMMEI CLAUDIO**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Turato Marco nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL "RIFUGIO DEL CANE" DI PONZANO VENETO
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi della Legge n. 281 del 14/08/1991 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo) e della Legge Regionale del Veneto n. 60 del 28/12/1993, in materia di controllo e prevenzione del randagismo, spetta ai Comuni, in forma singola o associata, la gestione dei canili, sia in forma diretta che tramite convenzione con associazioni protezionistiche;
- l'Azienda U.L.S.S. n. 2 - Marca Trevigiana è proprietaria dell'area e dei manufatti siti in Comune di Ponzano Veneto (TV), in via Fossa n. 5, denominati "Rifugio del cane", attigui al canile sanitario;
- al fine di prevenire e risolvere il problema del randagismo, secondo quanto previsto dalle citate disposizioni di legge, si intende continuare ad avvalersi del "Rifugio del cane" non disponendo di risorse finanziarie per realizzare nuove strutture;
- da molti anni il "Rifugio del cane" di Ponzano Veneto (TV) è punto di riferimento a livello interprovinciale per tutti quei territori la cui competenza sanitaria appartiene alle Aziende U.L.S.S. n.ri 1, 2, 3 e 4;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 72 del 2012/2021, esecutiva, con la quale è stato disposto il rinnovo per 3 (tre) anni del Contratto di appalto e della collegata Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani presso il "Rifugio del cane" di Ponzano Veneto (TV);
- il contratto ad oggetto "Contratto d'appalto per la gestione del servizio di ricovero, mantenimento, cessione definitiva e affido temporaneo dei cani vaganti e randagi presso il "Rifugio del cane" del Comune di Ponzano Veneto (TV) - Rinnovo del contratto rep. n. 1492", stipulato tra il Comune di Ponzano Veneto (Ente capofila) e la ditta E.N.P.A. onlus, a rogito del Segretario Comunale Rep. n. 1504 del 10/03/2022, registrato in data 25/03/2022 al n. 9119 - Serie 1T;
- il contratto ad oggetto "Contratto di comodato per l'uso gratuito di un terreno e dei fabbricati ivi insistenti ubicati nel territorio comunale da adibire ad attività di controllo e prevenzione del randagismo", stipulato tra l'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana ed il Comune di Ponzano Veneto in data 28/11/2023, opportunamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso nel mese di aprile 2024 e con scadenza prevista al 30/06/2028;

RAMMENTATO il ruolo di Ente capofila da parte del Comune di Ponzano Veneto, sede del "Rifugio del cane";

PRESO ATTO della corrispondenza intercorsa con il Comune di Ponzano Veneto ed in particolare delle note:

- del 10/10/2024, in atti al prot. n.13099 dell'11/10/2024, relativa alla comunicazione della scadenza dei termini contrattuali e di convenzione ed alla richiesta di esprimersi preventivamente in merito alla volontà di convenzionarsi nuovamente per la gestione in forma associata il servizio in oggetto, successivamente favorevolmente riscontrata;
- del 12/12/2024, in atti al prot. n.16134 del 12/12/2024, relativa al ricorso dell'istituto della proroga temporanea (c.d. tecnica) del citato Contratto d'appalto (rinnovo), la cui scadenza, fissata al 31/12/2024, è stata prolungata sino al 30/06/2025, conformemente all'art. 4 del Contratto d'appalto in essere e giusta determinazione del Responsabile dell'Area 7^ "Edilizia - Urbanistica - Ambiente" del Comune di Ponzano Veneto n. 723 del 10/12/2024, esecutiva;
- del 03/02/2025, in atti al prot. n. 1533 del 03/02/2025, relativa alla definizione degli importi a base d'asta della nuova procedura di gara, successivamente favorevolmente riscontrata;

CONSIDERATO che il prossimo 30/06/2025 scadrà l'affidamento del servizio in forma associata del "Rifugio del cane" avente sede nel Comune di Ponzano Veneto (TV) e valutata la necessità di garantire la continuità del servizio, in quanto essenziale, a far tempo dal prossimo 01/07/2025;

CONSIDERATO che il Comune di Ponzano Veneto, in qualità di Ente capofila e con ricorso alla "Stazione Unica Appaltante - area lavori e incarichi professionali e Area servizi e forniture" della Provincia di Treviso quale Centrale Unica di Committenza, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio in forma associata del "Rifugio del cane" con durata pari a 3 (tre) anni, con decorrenza presunta dal 01/07/2025 al 30/06/2028, o comunque dalla data di firma del contratto, rinnovabile per altri 3 (tre) anni, giusta determinazione del Responsabile dell'Area 7^ "Edilizia - Urbanistica - Ambiente" n. 144 del 13/03/2025, esecutiva;

DATO ATTO che in data 13/03/2025 è stato dato avvio alla suddetta procedura di gara;

APPURATO che:

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che: "*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*" (comma 1) e che "*Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*" (comma 2);
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che: "*Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*" (comma 1);

CONSIDERATA la positiva esperienza degli anni passati e la costante attualità del problema di gestione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti o randagi;

ACCERTATA la pubblica utilità e l'assenza di fini di lucro;

RITENUTO di avvalersi dello strumento della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., onde proseguire nella gestione dei servizi previsti dalle leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente e maggiori oneri finanziari;

VISTO lo schema di convenzione finalizzato alla gestione associata del "Rifugio del cane", da sottoscrivere da parte di questo Comune e da parte degli altri Comuni interessati e ritenuto di approvarlo, nel testo allegato alla presente, per i motivi sopra esposti;

VISTI per quanto attinenti:

- R.D. 27/07/1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);
- D.P.R. n. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- Legge n. 281/1991 e s.m.i.;
- Decreto Ministero della Sanità del 14/10/1996;
- Legge Regionale del Veneto n. 60/1993 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 30;
- Legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 15;

DOPO breve ed esauriente discussione nel corso della quale il Sindaco precisa quanto segue: "Allora, l'obbligo del servizio anti randagismo da parte dei Comuni rientra nell'obbligo di legge. Il Comune di Pederobba non ha strutture proprie per espletare tale servizio, e quindi il Comune di Pederobba si avvale del servizio convenzionato con il Comune di Ponzano Veneto, che è capofila anche di altri Comuni.

L'espletamento della gara di affidamento della gestione del canile è di tre anni, con possibilità di proroga di sei mesi per poter espletare la nuova gara. I costi del servizio non riguardano solo il mantenimento dei cani, ma anche delle loro cure sanitarie, cosicché l'impegno di spesa è sì unico, ma suddiviso in due voci: quella dell'ENPA - Ente nazionale Protezione Animali e dell'ULSS Servizi Veterinari, che si trova a fianco alla struttura del canile.

La spesa in convenzione contempla anche la parte riguardante gli investimenti e manutenzioni straordinarie, spese che vengono suddivise in quota parte tra i Comuni aderenti in base al numero degli abitanti, secondo un piano pluriennale di ammortamento.

Se nel 2015 la spesa complessiva non superava i 3.000 euro, negli ultimi anni è praticamente raddoppiata a 5-6.000 euro annui, ciò dovuto anche per i lavori di manutenzione delle strutture. Altra variabile che entra in gioco è ovviamente il numero di animali che si ha in custodia e per quanti giorni.

Quest'anno è stato fatto un impegno di spesa iniziale di 3.250 euro, cifra dettata più dalla disponibilità finanziaria che dalle reali necessità. Probabilmente entro fine anno bisognerà eseguire una variazione di bilancio prevedendo l'aggiunta di fondo al capitolo di spesa.

Altro aspetto non meno importante è la difficoltà a monitorare la situazione da parte degli uffici della Polizia Locale, anche per oggettive difficoltà ad essere presenti sempre al momento del ritrovamento di animali abbandonati. Apro la discussione".

Il Consigliere Moretto Sabrina: “Sì, grazie Sindaco. Solo due quesiti: allora, il costo, quindi, 2.500 euro già dati, probabilmente arriveremo, diceva, intorno ai 5.000 - probabilmente - di spesa. Okay. Poi nella convenzione... e questa è solo una nota, diciamo, per incentivare il servizio che danno extra al Rifugio, ovvero la pensione per cani, nel senso che c'è scritto nella convenzione che fanno anche questo servizio e che, se non ho letto male, addirittura potrebbe esserci, poi, uno sconto della quota pagata dal Comune in base a quanti pensionamenti da parte di cani di Pederobba vengono inseriti.

Allora, visto che siamo vicini all'estate visto che, insomma, capita spesso che chiedano di avere degli spazi per poter lasciare il proprio cucciolo di casa, se magari riusciamo a dare anche come Comune un po' di informazione su questo, far pubblicità, perché anche a me è capitato, che chiedono anche a me se conosco qualcuno che fa questo servizio di dog sitting durante le vacanze. E allora, visto che c'è nella convenzione proprio scritta la questione della pensione per cani, magari, non so, nel sito o con qualcosa di dare pubblicità. Insomma, è un servizio in più, visto che comunque lo paghiamo, e poi viene pagato anche dal cittadino stesso, magari farlo presente, ecco. Tutto qua, grazie”.

Il Sindaco: “Sì, sì, sono d'accordo. Magari nei prossimi giorni mi organizzo con l'Ufficio Segreteria e con la Polizia Locale in modo tale da dare visibilità a questo ulteriore servizio, certamente”.

Il Capogruppo Berlese Alessandro: “Solo una curiosità: ho visto che la durata dell'appalto è a decorrere dalla data di stipulazione del contratto d'appalto del servizio, oppure, praticamente, previo rinnovo del contratto in oggetto del comodato d'uso dello stabile, dell'area, tra l'ASL e il Comune di Ponzano; immagino che sia già stato stipulato per essere... Sì, era giusto una conferma. E seconda cosa, capisco benissimo che sarà difficile, ed è difficile, ed è stato difficile, monitorare questo servizio negli anni precedenti, perché qui si tratta di rinnovare questa convenzione, però noi riceviamo dei report, qualcosa, in maniera da riuscire anche ad avere un monitoraggio di...?”.

Il Sindaco: “Allora, periodicamente il canile in questione aggiorna la Polizia Locale in merito agli ospiti che ha presso il proprio Rifugio. Ma, come dicevo prima, è un report che si basa sulla fiducia che abbiamo nei confronti dei gestori, perché ovviamente in certe situazioni è una cosa incontrollabile, tra virgolette”.

Il Capogruppo Berlese Alessandro: “Sono assolutamente d'accordo, ma se magari ce ne sono 1 o 100 capiamo anche...”.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., riportati nella presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni in premessa esposte, l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere da parte di questo Comune e da parte degli altri Comuni interessati alla gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani presso il “Rifugio del cane” di Ponzano Veneto (TV);

2. **di dare atto** che è attualmente vigente l'istituto della proroga temporanea (c.d. tecnica) del summenzionato Contratto d'appalto (rinnovo), fino al 30/06/2025 e per la durata strettamente necessaria all'espletamento della nuova procedura di affidamento, conformemente all'art. 4 del Contratto d'appalto in essere, così come comunicato con nota proveniente dal Comune di Ponzano Veneto del 12/12/2024, in atti al prot. n. 16134 del 12/12/2024;
3. **di dare atto**, altresì, che il Comune di Ponzano Veneto, sede del "Rifugio del cane", in qualità di Ente capofila e con ricorso alla "Stazione Unica Appaltante - area lavori e incarichi professionali e Area servizi e forniture" della Provincia di Treviso quale Centrale Unica di Committenza, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio in forma associata del "Rifugio del cane" con durata pari a 3 (tre) anni, con decorrenza presunta dal 01/07/2025 al 30/06/2028, o comunque dalla data di firma del contratto, rinnovabile per altri 3 (tre) anni, giusta determinazione del Responsabile dell'Area 7^ "Edilizia - Urbanistica - Ambiente" del Comune di Ponzano Veneto n. 144 del 13/03/2025, esecutiva;
4. **di prendere atto** che in data 13/03/2025 è stato dato avvio alla suddetta procedura di gara;
5. **di incaricare** il Sindaco (o suo delegato o Responsabile del servizio, da scegliere sulla base dell'organizzazione interna) di intervenire alla stipula della presente convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di addivenire quanto prima alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Ponzano Veneto stante la procedura di gara in corso.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL "RIFUGIO DEL CANE" DI PONZANO VENETO
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Turato Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOMMEI CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.